

VERBALE DI ACCORDO

(entrata in vigore Contratto Integrativo Edili Interprovinciale di Chieti e Pescara, sottoscritto dalle parti sociali ANCE Chieti Pescara e OO.SS. Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL Chieti Pescara in data 4 marzo 2022)

Accordo regolamentazione Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2024

In data 31 ottobre 2022, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, in Pescara, via Raiale 110/bis, si sono riuniti:

L'Associazione datoriale ANCE Chieti Pescara rappresentata dal suo Presidente Pietro Antonio D'Intino e dal Vice Presidente Marcello Mirolli, coadiuvati dai Sigg. Luigi Di Giosaffatte in qualità di Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Gabriele Iampieri in qualità di Coordinatore di Area, Maurizio Rossetti in qualità di Segretario Ance Chieti Pescara e da Massimo Cervellini in qualità di Coordinatore e Funzionario dell'Area Sindacale, Lavoro e Previdenza di Confindustria Chieti Pescara;


e

- l'O.S. Feneal - UIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Louis Panza;
 - l'O.S. Filca - CISL Chieti rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Lucio Girinelli;
 - l'O.S. Filca - CISL Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Camillo Antonucci;
 - l'O.S. Fillea CGIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Marco Ranieri;
- tutti insieme definiti per brevità: le "Parti".

Le "Parti",

premesso:

- che l'accordo nazionale del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 per il rinnovo del C.C.N.L. dell'Edilizia prevede che gli Enti Bilaterali sono *"...tenuti a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione"*;
- che al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi suindicati, è necessario prestare particolare attenzione alla verifica della sostenibilità finanziaria della gestione degli Enti Bilaterali e valutare processi di riorganizzazione e aggregazione;
- che a tal fine le parti con accordo del 9 aprile 2021, hanno intrapreso e condiviso un percorso per addivenire alla fusione degli Enti Bilaterali delle province di Chieti e Pescara con l'ottimizzazione dei servizi e la garanzia dell'equilibrio di gestione sia economico che finanziario, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali, al fine di garantire i livelli occupazionali attuali;
- che nel "Verbale di Accordo" del 4 marzo 2022 per il rinnovo dell'Integrativo Territoriale dei Lavoratori Edili, le parti hanno altresì convenuto di unificare il trattamento economico e normativo a livello interprovinciale (Chieti e Pescara), prevedendo e condizionando nel contempo l'entrata in vigore del sopra citato accordo, all'avvenuta fusione degli Enti Bilaterali delle Province di Chieti e Pescara nei modi e termini convenuti nell'accordo del 9 aprile 2021;
- che la data prevista per la convenuta fusione degli Enti Bilaterali, si è prolungata oltremodo a seguito di numerose concause di carattere tecnico ed organizzativo;



- che la gravissima crisi dei mercati energetici, aggravata dall'aumento esponenziale dei costi del paniere familiare, rende necessario dare segnali concreti di sensibilità sociale con particolare riferimento al sistema retributivo del settore Edile ed Affine;
- che ANCE Chieti Pescara e le OO.SS. firmatarie dell'accordo del 4 marzo 2022 per i motivi sopra esposti, le indennità sostitutive di mensa e trasporto per operai e impiegati alla data del 1° ottobre 2022;
- che al fine di condividere i parametri e le regole di corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), hanno inoltre convenuto di posticipare l'entrata in vigore dello stesso al 1° novembre 2022 e limitatamente per l'anno 2022 alle sole mensilità di novembre e dicembre 2022;
- che le parti si incontrano in data odierna per dare attuazione a quanto sopra convenuto in materia di E.V.R.;

considerato che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del C.c.n.l. (Elemento Variabile della Retribuzione), le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo (1° luglio 2014), secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del sopra citato C.c.n.l.;

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Le parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al 6% il limite massimo di erogazione dell'E.V.R. e limitatamente alle Province di Chieti e di Pescara;

Alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Territoriali, possono determinare l'Elemento Variabile della Retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38. del vigente C.c.n.l.

per tutto ciò premesso convengono quanto segue:

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) dell'art. 38 del C.c.n.l., quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:




109





1. numero lavoratori iscritti presso le Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
2. monte salari denunciate alle Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
3. ore di lavoro denunciato alle Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
4. numero di Imprese Iscritte e attive presso le Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;

Le parti concordano che per ciascuno dei quattro indicatori sopra riportati, l'incidenza ponderale in termini percentuali è paritetica (25% per ogni singolo parametro).

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori, in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i dati a consuntivo nei termini temporali di bilancio delle Casse Edili (1° ottobre – 30 settembre).

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dal comma 11) dell'art 38 del vigente C.c.n.l.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale I.V.A. dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Limitatamente all'anno 2022 l'eventuale l'E.V.R. come sopra determinato sarà corrisposto solo ed esclusivamente per le mensilità di novembre e dicembre 2022, comparando il triennio 2018/2020 con il triennio 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE CHIETI PESCARA

LE OO.SS. PROVINCIALI

